



Revisione parziale dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP); fine delle disposizioni transitorie, dal 1° giugno 2016, per i cittadini della Bulgaria e della Romania

Commento esplicativo

Dal 1° giugno 2016, le misure transitorie previste dai paragrafi 1b, 2b e 3b dell'articolo 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non si applicheranno più alla Bulgaria e alla Romania (cfr. art. 10 par. 4c ALC). Occorre pertanto abrogare o modificare conseguentemente le disposizioni dell'OLCP afferenti.

Art. 3 cpv. 3 OLCP (Deroghe al campo d'applicazione)

Dal 1° giugno 2016, i cittadini della Bulgaria e della Romania non soggiaceranno più ai contingenti massimi di permessi previsti dall'ALC. Occorre pertanto sopprimere la deroga prevista dal presente capoverso, la quale consente di escludere dai contingenti determinate categorie di stranieri (funzionari di amministrazioni, corrispondenti, ecc.).

Art. 4 cpv. 3 OLCP (Permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, permesso di dimora UE/AELS e permesso per frontalieri UE/AELS)

La disposizione è modificata in modo tale da includere i cittadini della Bulgaria e della Romania nel regime applicabile ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea (UE)¹. Visto che tramite l'articolo 2 capoverso 1 OLCP (cfr. nota a piè di pagina) è chiaramente specificato che la presente ordinanza si applica a tutti i 27 Stati membri dell'UE al momento della firma del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'estensione dell'ALC alla Bulgaria e alla Romania, basta riprendere al capoverso 3 dell'articolo 4 OLCP la formulazione «cittadini dell'UE» per designare i cittadini dei 27 Stati membri interessati.

Art. 4 cpv. 3^{bis} OLCP (Permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, permesso di dimora UE/AELS e permesso per frontalieri UE/AELS)

Dal momento che le disposizioni transitorie dell'ALC non si applicheranno più ai cittadini della Bulgaria e della Romania, questi non soggiaceranno più alle zone di frontiera (cfr. art. 4 cpv. 3 OLCP nuovo). Siccome il permesso vale per tutta la Svizzera,

¹ Salvo la Croazia. Sebbene la Croazia sia uno Stato membro dell'UE, l'ALC non si applicherà a questo Stato né ai suoi cittadini prima dell'entrata in vigore del protocollo sull'estensione dell'accordo a questo Stato.

non occorre nemmeno più prevedere un permesso per le attività temporanee fuori della zona di frontiera.

Art. 4 cpv. 4 OLCP (Permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, permesso di dimora UE/AELS e permesso per frontalieri UE/AELS)

Il capoverso 3 dell'articolo 4 OLCP non elenca più gli Stati dell'UE cui, fino al 31 maggio 2016, si applicano alcune disposizioni dell'ordinanza. Al 1° giugno 2016, la Bulgaria e la Romania beneficiano del medesimo regime applicabile agli Stati membri dell'UE definiti all'articolo 2 capoverso 1 OLCP (cfr. nota a piè di pagina). Il capoverso 4 dell'articolo 4 OLCP deve pertanto essere modificato integrando la formulazione «cittadini dell'UE» di cui all'articolo 2 capoverso 1 OLCP.

Art. 8 OLCP (Assicurazione del permesso)

Dal 1° giugno 2016, i cittadini della Bulgaria e della Romania avranno diritto di soggiornare in Svizzera per svolgere un'attività lucrativa. Dal momento che non sarà più giustificato rilasciare loro l'assicurazione del permesso, la presente disposizione può essere abrogata.

Sezione 4, art. 10, 11 e 12 OLCP (Dimora con attività lucrativa)

Dal 1° giugno 2016, i cittadini della Bulgaria e della Romania non soggiaceranno più ai contingenti previsti dai paragrafi 1b, 3b e 4c dell'articolo 10 ALC. Sono pertanto abrogati tutti gli articoli della sezione 4 della presente ordinanza che concernono i cittadini della Bulgaria e della Romania, come anche i riferimenti all'ALC e la rubrica dell'articolo 12 OLCP. Queste modifiche riguardano esclusivamente i cittadini della Bulgaria e della Romania (cfr. art. 12, rubrica e cpv. 1, 2, 3 e 5 OLCP).

Art. 14 cpv. 2 OLCP (Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi)

Dal momento che le disposizioni transitorie non sono più opponibili ai prestatori di servizi provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania (cfr. art. 10 par. 4c ALC), occorre sopprimere questo capoverso. Dal 1° giugno 2016, le prestazioni di servizi della durata massima di 90 giorni per anno civile soggiacciono alla procedura di notifica a prescindere dal settore d'attività (è stato abbandonato l'obbligo del permesso per i fornitori di prestazioni attivi nei settori speciali²).

Per l'esercizio di una professione regolamentata in Svizzera, i cittadini bulgari e rumeni continuano parimenti a soggiacere alla procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 2012³ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LPDS) e all'obbligo di dichiarazione preliminare presso la SEFRI⁴, così come qualsiasi prestatore di servizi dell'UE/AELS desideroso di fornire delle prestazioni in Svizzera in una professione regolamentata.

² Servizi connessi all'orticoltura, edilizia incluse le attività collegate, servizi di vigilanza e sicurezza, servizi di pulizia industriale.

³ RS 935.01

⁴ <http://www.sbf.admin.ch/diploma/02023/index.html?lang=it>.

Art. 21 OLCP (Assunzione di un'attività lucrativa da parte di familiari)

Dal 1° giugno 2016, i familiari di cittadini della Bulgaria e della Romania titolari di un permesso di soggiorno di breve durata non soggiaceranno più alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 10 paragrafo 2b ALC (cfr. art. 10 par. 4c ALC). Occorre pertanto abrogare la presente disposizione.

Art. 27 OLCP (Decisione preliminare relativa ai permessi)

Dal momento che le disposizioni transitorie previste dall'ALC non saranno più opponibili ai cittadini della Bulgaria e della Romania (cfr. art. 10 par. 4c ALCP), occorre sopprimere il presente articolo.

Art. 38 cpv. 4 e 5 OLCP (Disciplinamento transitorio)

Dal 1° giugno 2016, i cittadini della Bulgaria e della Romania non soggiaceranno più alle misure transitorie di cui ai paragrafi 1b, 2b, 3b e 4c dell'articolo 10 ALC. Occorre pertanto sopprimere le precisazioni di cui ai capoversi 4 e 5 dell'articolo 38 OLCP e abrogare l'articolo.